L'INCHIESTA BEVIVINO SUL COMUNE DI PALERMO

(Dalla terza pagina)

In conclusione, il progetto Costantino originariamente presentato ed approvato, non riportava nel grafico l'indicazione della terrazzina di proprietà dell'Abate; inoltre, nella realizzazione erano state modificate le dimensioni del la chiostrina.

ITALO BAZAN - COSTRUZIONE IN PIAZZA POLITEAMA

Il progetto del signor Italo Bazan per la costruzione di un edificio costituito da uno scantinato, un pianoterra, tre ammezzati, sei piani più attico, venne respinto per due volte dalla Commissione edile perchè in contrasto con le norme del piano regolatore. La relazione dell'Ufficio tecnico era « nettamente contraria » al progetto.

Presentato per la terza volta il 4 ottobre 1960, il progetto Bazan venne approvato dalla Commissione edile nella seduta del giorno seguente, presieduta — come le precedenti per il « caso Bazan » — dal Sindaco (normalmente le sedute venivano presiedute dall'assessore al LL. PP.).

Il progetto era in palese contrasto con il P.R.G. del 1959 in quanto, nella zona interessata, era prevista edilizia commerciale a carattere unitario secondo l'art. 34 del le norme di attuazione del Piano che prevedono in tali zone una densità edilizia di 21 mc/mq, con edifici a carattere funzionalmente destinati a grandi magazzini, studi professionali e negozi. Viene ammessa, dallo stesso articolo, la destinazione residenziale per non oltre il 40% del volume totale costruibile.

L'assessorato regionale dei Lavori Pubblici emetteva un decreto di sospensione, ma un ricorso dell'impresa venne accolto dal Consiglio di giustizia amministrativa

In conclusione, pure avendo il Consiglio di giustizia amministrativa reiteramente giudicato sulla legittimità del Decreto di sospensione emesso dall' Assessore regionale, la Commissione ispettiva non può fare a meno di rilevare come la Commissione edile, in presenza di un caso di particolare rilevanza urbanistica (si trattava di un edificio sito nel cuore della città), non abbia considerato la necessità di meglio salvaguardare gli interessi urbanistici di Palermo, evitando quello « sconvolgimento » del P.R.G., tante volte segnalato dall'Ufficio legale del Comune proprio per la circostanza di assenza delle norme di salvaguardia.

L'esigenza, infatti, di mettere un freno ad una edilizia difforme dal P.R.G. durante il periodo di vacanza sopra accennato, era, come si è già detto, un principio validamente sostenuto dagli Uffici tecnici e dall'Amministrazione stessa. Lo attestano la dichiarazione dei gruppi consiliari, i pareri dell'Ufficio legale e la mozione Di Piazza.

VASSALLO FRANCESCO - EDIFICIO IN VIA QUARTO DEI MILLE 9

L'impresa Francesco Vassallo, il giorno 18 aprile 1961, presentò un progetto per la costruzione di un edificio in via Quarto dei Mille, comprendente uno scantinato, un pianoterra, sei piani elevati ed un piano attico

Il progetto fu approvato dalla Commissione edilizia.

La Ditta Vassallo ripresentò, peraltro, un nuovo progetto il 4 febbraio 1963, con una variante consistente nell'*aggiunta di un superattico* ed in modifiche planimetriche al pianterreno e al primo piano Con questa variante, inoltre, venivano ridotti i cortili in corrispondenza del pianterreno e del primo piano e ciò allo scopo di poter ampliare l'edificio.

La Commissione edile, in data 12 febbraio 1963, espresse parere favorevole alla variante.

La Commissione ispettiva ha ritenuto di disporre un sopralluogo, dal quale è risultato che la costruzione eseguita è difforme dal progetto approvato. E precisamente: a) il piano superattico non è arretrato nel retro prospetto, come era previsto nel progetto di variante; b) sono stati eseguiti nel retro prospetto piccoli corpi aggiunti lungo i corpi di fabbrica fino al confine e per l'altezza del solo primo piano.

I rapporti per l'abitabilità ed il certificato di fine lavori compilati dall'Ufficio tecnico dichiarano invece che la costruzione è conforme al progetto approvato.

Su quest'ultima circostanza, il capo dell'Ufficio tecnico — a richiesta della Commissione ispettiva — ha fornito alcuni chiarimenti, secondo i quali i corpi abusivi risultano tecnicamente costruiti dopo il rilascio del certificato di abitabilità; ad eccezione dell'arretramento del superattico, che non è « coperto » da licenza e per cui non è stato rilasciato il rapporto di abitabilità.

MONCADA GIROLAMO - COSTRUZIONE IN VIA LAZIO - EDIFICI

Il progetto venne presentato il 12 giugno 1961 (periodo di vacanza delle norme di salvaguardia) La Commissione edile esaminatolo il 20 giugno 1961 espresse parere favorevole con *l'esclusione* dei corpi bassi e *del piano attico.*

La Commissione ispettiva ha ritenuto opportuno disporre una ispezione, dalla quale è risultato che:

a) è stato costruito il piano attico;

b) il corpo basso di cui al grafico di progetto è stato modificato ed ampliato, come dalle linee rosse segnate nello stesso grafico di pianterreno Detti lavori di modifica ed ampliamento sono tuttora in corso di esecuzione; le nuove strutture murarie sono state presumibilmente aggiunte dopo l'ultimazione dell'edificio principale.

NATOLI ANNA IN CATALIOTTI - COSTRUZIONE IN CORSO CALATAFIMI ANGOLO VIA MARINUZZI

Il progetto di costruzione venne presentato il 2 febbraio 1960.

La Sezione III/B, per quanto di sua competenza, osservò che l'edificio aveva una cubatura di 16.734 mc., mentre la cubatura calcolata secondo le norme dello stesso P.R.G. era di 5.000 mc.

La Commissione edile diede parere favorevole il 22 febbraio stesso anno senza porre alcuna condizione, per un pianoterra, sette piani ed un piano attico.

Si osserva che la C.E. non ritenne di doversi adeguare ai rilievi della Sezione III/B dell'Ufficio tecnico e non ritenne di applicare le norme del P.R.G. che, nel periodo in esame, erano salvaguardate.

Inoltre, in data 24 ottobre 1960, venne presentato, questa volta a nome di Vassallo Francesco, un progetto di variante per la costruzione di un ottavo piano sul corso Calatafimi

La Sezione III B e lo stesso dirigente dell'Ufficio tecnico confermarono che tanto il progetto quanto la variante *non rispettavano* per cubatura ed altezza, le norme del P R G.

La C.E., tuttavia, non tenendo conto ancora una volta del parere degli Uffici tecnici, espresse il voto favorevole alla variante

In sostanza, la C.E. e, successivamente, gli amministratori non hanno ritenuto, per il progetto in esame e per gli altri casi analoghi, di avvalersi delle norme di salvaguardia, perché — a loro avviso — le soluzioni dei progetti in esame non « sconvolgevano » il P.R.G.

Al contrario, secondo questa Commissione ispettiva, una notevole diversa densità fondiaria in un dato lotto, turbava gravemente l'equilibrio urbanistico della zona.

Mentre, sia nel certificato di fine lavori sia nel rapporto di abitabilità viene affermato che la costruzione è conforme ai progetti approvati da un sopralluogo disposto da questa Commissione ispettiva è risultato che l'impresa

a) ha unificato gli ingressi; b) ha costruito dei corpi bassi; c) ha aumentato lo spessore dei corpi di fabbrica; d) ha ridotto la terrazza del piano attico. Tutto ciò senza che, dal fascicolo, risulti alcuna approvazione da parte degli Organi comunali.

MONCADA GIROLAMO E MESSINA EUGENIO - COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI IN VIA NINO BIXIO

Il progetto venne presentato il 14 ottobre 1959. La Sezione III/B, osservato che l'edificio rientrava nella lottizzazione D'Arpa e fratelli, approvata dalla C.E. nella seduta del 1° dicembre 1958, rilevava che il progetto non si uniformava a detto piano di lottizzazione per la maggiore lunghezza prevista negli edifici: tre metri per l'edificio B e due metri per l'edificio C, con conseguente aumento di 1000 mc. di volume Non si uniformava inoltre allo stesso piano di lottizzazione per il minore distacco dagli edifici stessi in corrispondenza del collegamento a terrazza (m 4,70 anzichè m 6)

Il progetto prevedeva inoltre un piano rientrante che non risultava arretrato in maniera regolamentare. Entrambi i piani attici risultavano arretrati, su tre fronti, di m. 2 anzichè di m. 3,40; mentre, in corrispondenza del quarto fronte, erano a filo del fabbricato

La C.E., il 9 novembre 1959, espresse parere favorevole all'unica condizione che venisse eliminato il piano attico.

Successivamente, in data 23 marzo 1960, il signor Moncada presentò un progetto di variante La Sezione III B, esaminato il progetto di variante, osservò che la planimetria non corrispondeva alle previsioni del progetto e che era prevista una maggiore altezza di quella indicata nel piano di lottizzazione D'Arpa e fratelli (m. 25,40 anzichè m 21).

La Commissione edile, il 31 gennaio 1961, espresse parere favorevole, a condizione che il piano attico venisse arretrato su tutti i fronti in misura regolamentare e che fossero rispettati i distacchi e gli arretramenti previsti nel piano di lottizzazione

Venne ancora presentata altra variante, in data 1° luglio 1961, consistente nella costruzione di un piano atti co nei due edifici e di ulteriori ambienti sopra il piano attico (gia soppresso, come si è detto sopra, dalla Commissione edile).

La Sezione III B osservò che la variante non era regolamentare, perché non solo non venivano arretrate le fabbriche, come aveva prescritto la C E., ma anche perché venivano ulteriormente ridotti gli arretramenti e l'interpiano ridotto a m 2,90).

La C.E. espresse, per altro, parere favorevole alla variante il 4 luglio 1961, senza porre alcuna condizione.

La licenza di costruzione (n. 1006) venne rilasciata il 25 luglio 1961.

VASSALLO FRANCESCO - EDIFICI A B C E D IN VIA LAZIO

Il progetto di costruzione degli edifici indicati venne presentato all'Ufficio tecnico il 27 gennaio 1961 Comprendeva uno scantinato, un pianoterra, un ammezzato, sei piani elevati ed un attico

Secondo le osservazioni della Sezione III B la superficie coperta con corpi bassi superava quella ammessa dalle norme di attuazione di mq 150, su mq 680

La C.E., nella seduta del 30 stesso mese (tre giorni dopo la presentazione del progetto), si espresse favorevolmente senza porre alcuna condizione.

Il 3 giugno 1962 l'impresa presentò una variante relativa a tutti e quattro gli edifici, consistente nella creazione di uno scantinato, di un seminterrato e di un piano rialzato facente parte dei corpi accessori.

Con tale variante, si superava di circa mq. 200 la superficie e di cm. 80 l'altezza ammissibile.

La C.E. il giorno 5 successivo (due giorni dopo la presentazione della variante) diede parere favorevole senza porre alcuna condizione.

Si osserva che l'impresa, con i corpi bassi di m. 4,80 di altezza, anzichè di m. 4, ha potuto realizzare due elevazioni (piani) al posto di una.

In data 17 novembre 1962 l'impresa presenta altra variante per gli edifici B e C consistente di una diversa distribuzione interna; la C.E espresse parere favorevole il 20 dello stesso mese

Si rileva che l'Amministrazione comunale ha concesso la licenza al progetto originario e alle successive varianti nelle more della stipulazione della convenzione.

Questa procedura è stata seguita dall'Amministrazione nella maggior parte dei casi esaminati dalla Commissione ispettiva.

Per quanto riguarda il progetto delle costruzioni in esame si osserva che esso prevedeva un fronte di m 115 Tale fronte era regolamentare nel momento della presentazione del progetto (gennaio 1961) Ma, nelle more del rilascio della licenza, era stato approvato dal Presidente della Regione il nuovo Piano Regolatore Generale, nel quale veniva tra l'altro determinato in non più di 100 metri (art 72 delle norme di attuazione) il fronte degli edifici del tipo di quello in esame

Da ciò, la perplessità che si evince dalla lettura degli atti del fascicolo, delle sezioni tecniche competenti, circa il rilascio della licenza con la detta norma della lunghezza infinita e con quella successiva, che limitava a 100 metri la lunghezza stessa

L'Assessorato al LL. PP. ritenne di potere rilasciare la licenza con la norma del la lunghezza infinita (115 m.).

In questo modo, è stato possibile all'impresa edificare con una volumetria difforme a quella stabilita dal Decreto Presidenziale.

VASSALLO FRANCESCO - EDIFICIO IN VIA CORSO CALATAFIMI ANGOLO VIA PORRAZZI

L'impresa presentò il progetto i 27 aprile 1959 La C E concesse parere favorevole i 13 maggio 1959 e venne rilasciata la licenza n 1203 per un pianterreno e sette piani elevati Fu presentato successivamente, il 27 ottobre 1960, un progetto di variante consistente in modifiche alla distribuzione interna dei piani; nella copertura di una parte del cortile; nella creazione della portineria al di sopra di tale ambiente e nell'ampliamento del settimo piano che si arretrava di metri 2,60 con l'altezza di m. 3.

La Sezione III/B riteneva nel suo rapporto, insufficiente questo arretramento.

La C.E., il 3 novembre 1960, espresse parere favorevole, « senza porre alcuna condizione » ed applicando le norme del P.R.G.

Sia di fatto che, dal sopralluogo disposto da questa Commissione ispettiva e contrariamente a quanto dichiarato nel rapporto di abitabilità, l'edificio risulta costruito in difformità al progetto e alle varianti approvati. Infatti, sono stati aggiunti dei corpi al primo piano, come risulta dai disegni allegati.

Il capo dell'Ufficio tecnico, a richiesta della Commissione ispettiva ha fornito in merito alcuni chiarimenti secondo i quali *sarebbero state effettiramente compute alcune irregolarità all'atto della costruzione del fabbricato.*

GENOVA SALVATORE E GIUSEPPE — EDIFICIO IN VIALE CAMPANIA, PROLUNGAMENTO DI VIALE PIEMONTE

Il progetto venne presentato il 15 ottobre 1959 ed i servizi tecnici competenti espressero l'avviso che il progetto stesso dovesse essere considerato con le norme del P.R.G. 1959, che destinava la zona a nuovo centro direzionale misto della Classe D1 - densità fondiaria 9 mc/mq. La costruzione prevedeva due corpi di fabbrica, con la edilizia tipo palazzina. La densità venne rispettata, mentre alcuni distacchi non risultavano regolamentari. La C.E nella seduta del 24 novembre 1959, espresse parere favorevole con riserva. E richiese, sotto forma di quesito, al Sindaco, quale strumento dovesse applicarsi, trattandosi di un periodo nel quale vigevano le norme di salvaguardia

Con sua lettera del 4 gennaio 1960, il Sindaco ritenne non doversi applicare la norma di salvaguardia e in conseguenza, venne rilasciata la licenza di costruzione n. 22 in data 7 gennaio 1960.

CATANIA ANTONIO EDIFICIO IN VIA MARCHESE UGO

Il progetto risulta presentato il 20 agosto 1959 La costruzione secondo il parere della Sez V rientrava in zona costruita e da completare, della Classe B3 secondo il P R G del 1956 Mentre la Sez III-B faceva presente che il progetto secondo il P R G. del 1959 ricadeva in zona della Classe F6 e che pertanto non si uniformava a tale tipo edilizio per i distacchi.

La C E. espresse parere favorevole il 18 dicembre 1959, *senza condizioni* e fu rilasciata la licenza n 75 il 21 gennaio 1960

Il progetto stesso venne esaminato dalla C.E. con le norme del P R.G. del 1959 Tuttavia, pur non corrispondendo i distacchi, il progetto venne approvato e non si ritenne, in questo caso, di dover applicare le norme di salvaguardia.

STASSI E ALBEGGIANI - EDIFICIO VIA MARCHESE DI VILLABIANCA

Il progetto di costruzione venne presentato il 14 marzo 1960 Secondo il parere della Sezione V, rientrava nel P R G e la zona era regolata con le norme del Piano di ricostruzione ad edilizia semintensiva

La C.E., nella seduta del 21 stesso mese espresse parere favorevole proponendo al Sindaco la deroga all'altezza (superiore di metri 4,20)

Il Sindaco, in data 28 maggio 1961, accogliendo la proposta della C E., concesse la deroga, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento edilizio integrativo.

Si osserva che, in base alla norma dell'art. 4 della Legge 21 dicembre 1955 n 1357, la deroga doveva essere concessa dagli Organi regionali

Si rileva infine che la licenza venne concessa molto tempo prima che la Sezione III-B esprimesse il proprio parere in merito.

LEONE VINCENZO - SOCIETA' S.C.E.P. EDIFICIO IN VIA PARIGI, ANGOLO VIA XX SETTEMBRE, VIA N. GARZILLI

Il progetto venne presentato il 23 settembre del 1959 e consisteva nella costruzione di un edificio con piano terreno sette piani elevati e un attico

Secondo le osservazioni degli Uffici tecnici l'edificio ricadeva in zona da completare, della Classe B3, secondo il P R.G. 1959; rientrava in zona edilizia a densità fondiaria 18 mc/mq della classe F5 Si accertava una maggiore altezza (un metro) e la deficienza di chiostrina per m 1,80

La C E espresse parere favorevole nella seduta del 22 ottobre 1959 *senza osservazioni*, e la licenza di costruzione venne concessa il 17 dicembre stesso anno (n 1795)

Il 13 ottobre 1961 venne richiesto il rinnovo delle licenze per la prosecuzione dei lavori, mentre il *precedente giorno 2 risulta rilasciato il rapporto di abitabilità*

Appare inspiegabile la richiesta per il rinnovo della licenza onde « proseguire dei lavori » che risulterebbero già « ultimati ».

DOTTOR RANDAZZO GUIDO - COSTRUZIONE IN ANGOLO VIA PIAZZA MASSIMO VIA PIGNATELLI ARAGONA E VIA VOLTURNO

Il signor Guido Randazzo, residente in Palermo, qualificatosi impresario edile, si è presentato alla Commissione ispettiva per lamentare il notevole ritardo dell'Amministrazione comunale nell'adottare un provvedimento sul progetto di costruzione da lui presentato nella località indicata in oggetto

Ha fatto presente di avere prodotto una variante conforme alle condizioni dettate dalla C E sul progetto originario; di essere in possesso dell'autorizzazione della Sovrintendenza ai Monumenti; e di avere invano, reiteratamente — per iscritto ed a voce — sollecitato gli Uffici competenti per un riesame ed una decisione sul progetto che lo interessa.

La Commissione ispettiva, dopo l'esame dei voluminosi fascicoli, ha così concluso:

Con atto 21 gennaio 1958 del notaio Lionti, venne stipulata una convenzione tra il Comune ed i signori Gravina e Rossi-Siciliano, per la sistemazione urbanistica della zona ed angolo tra le vie Pignatelli Aragona e la Volturno, interessante anche la viabilità di Piazza Verdi (Teatro Massimo).

Poiché dagli atti d'ufficio non risulta che il Randazzo abbia acquistato l'area sulla quale ha chiesto di costruire, pur qualificandosi proprietario del terreno; e poiché il Comune si trova in questo momento nella condizione di dover partecipare ad una vertenza giudiziaria con i signori Gravina e Rossi Siciliano che si dicono proprietari dell'immobile e che riguarda la validità del contratto stipulato in precedenza con il Comune, l'Ufficio tecnico ha dichiarato la sua perplessità a decidere sull'istanza di costruzione presentata dal Randazzo.

GIUDIZIO DELLE SORELLE WITAKER PER I DANNI DI OCCUPAZIONE TERRENI IN VIA F PARLATORE

La questione ha formato oggetto di critica sulla stampa locale del tempo, per l'asserita mancata esecuzione di un concordato particolarmente vantaggioso per l'Amministrazione comunale, già concluso fra le parti e concernente la misura delle indennità di esproprio del terreno in oggetto

Il 1° marzo 1954, l'Amministrazione comunale prendeva possesso di un terreno di proprietà Witaker in via Filippo Parlatore, occorrente per la costruzione del Liceo Umberto I. Un anno dopo, l'Ufficio tecnico, con l'intervento del Sindaco scaduto, concluse con la parte un accordo per la liquidazione delle indennità di esproprio del terreno, nella misura di L. 78.356.000, *con la condizione risolutiva che le approvazioni di rito dovevano intervenire entro 4 mesi dalla stipula dell'accordo*

L'Ufficio tecnico, il 25 giugno stesso anno (dopo circa tre mesi), con nota n. 5545 trasmise la proposta di deliberazione per la approvazione del concordato alla Segreteria Generale del Comune.

In data 24 agosto 1955 l'Ufficio di ragioneria comunale restituì la proposta chiedendo chiarimenti circa la maggiore spesa che avrebbe dovuto sopportare l'Amministrazione comunale.

Tali chiarimenti vennero forniti il 6 ottobre dello stesso anno (dopo circa un mese e mezzo), ma l'Amministrazione non adottò la delibera, che venne fatta propria ed approvata soltanto successivamente dal Commissario prefettizio succeduto all'Amministrazione ordinaria, in data 3 marzo 1956. Quando ciò, il termine di quattro mesi, stabilito nel verbale di amichevole accordo, era già largamente trascorso.

In data 26 luglio 1956, con nota n 8389, la Segreteria generale del Comune comunicava all'Ufficio tecnico che la Prefettura aveva restituito la deliberazione commissariale senza provvedimento, perché venisse riesaminata e successivamente inoltrata alla Commissione provinciale di controllo che si era appena insediata in conseguenza della attuazione della riforma amministrativa della Regione Siciliana

L'Ufficio tecnico trasmise alla Segreteria generale una nuova proposta di deliberazione. Ma nel frattempo, con sentenza del Tribunale di Palermo del 30 novembre e del 12 dicembre 1959 e successiva sentenza della Corte di Appello dell'8 giugno e 25 settembre del 1961, il Comune di Palermo veniva condannato al pagamento della indennità di esproprio del terreno della misura di L. 253.210.365.

Contratti

Per questo settore, la Commissione ispettiva ha rivolto le sue indagini alla procedura seguita per alcuni contratti stipulati dal 1° gennaio 1957 al 15 novembre 1963 e ne sono stati valutati, sulla scorta degli elementi tecnici e degli atti amministrativi, n 41, concernenti appalti di opere pubbliche e concessioni di servizi pubblici

Si citano fra i più rilevanti i seguenti contratti:

a) Ranieri Matteo del 24 agosto 1957 (n 1114), avente per oggetto: lavori nel quartiere Romagnolo per un importo di lire 110 826 772;

b) Cavoli Nicolò del 24 agosto 1957 (n 1120): lavori all'Istituto Tecnico Industriale per un importo di L. 232 693 459.

c) Ranieri Luigi, del 27 settembre 1957 (n 1271): lavori e via del Porto per un importo di L. 240 975 900;

d) COGEPI, del 29 novembre 1960 (n 1130), avente per oggetto: illuminazione pubblica nel la città di Palermo, per un importo di L. 2 096 130 000;

e) Cassina Arturo, del 3 maggio 1961 (n 581): lavori prolungamento di via Imperatore Federico per un importo di Lire 361 904 100.

f) Cassina Arturo, del 3 gennaio 1962 (n 10): prolungamento di via Imperatore Federico per un importo di L. 362.552 223;

g) La Rocca Giovanni, del 6 febbraio 1962 (n 74): sistemazione Villa a mare, per un importo di L. 120 172 104

La Commissione ha potuto osservare che nella procedura preliminare dei contratti esaminati sono state osservate, a seconda dell'epoca e le norme sulla Contabilità generale dello Stato e le disposizioni contenute nella legge regionale del 18 luglio 1961 n. 10, sugli appalti di opere pubbliche, provvedendosi sempre col sistema della licitazione privata

Solo per due contratti, e cioè per « l'appalto della nettezza urbana », concesso alla ditta Vaselli, e per la « proroga della manutenzione di strade e fogne », concessa all'impresa Cassina, si è proceduto a mezzo di trattativa privata, come si dirà più dettagliatamente nei capitoli che seguono.

PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - DITTA ROMOLO VASELLI

Il Consiglio comunale di Palermo, con deliberazione n. 26 del 14 febbraio 1959 ha prorogato il contratto per il servizio della nettezza urbana alla ditta Romolo Vaselli di Roma. Il contratto reca il n. 639 di Rep. e la data del 4 luglio stesso anno.

La Commissione provinciale di controllo, con suo provvedimento n. 3470 del 17 marzo 1959 non ebbe a riscontrare, nella delibera sopra cennata, vizi di legittimità né motivi di merito, per chiederne il riesame. Il contratto di proroga ha la durata dal 1° settembre 1959 al 31 agosto 1968.

Il contratto originario ebbe inizio l'8 settembre 1950 ed il servizio venne appaltato, allora, mediante licitazione privata, alla stessa ditta, dietro corresponsione del canone annuo di L. 398 milioni, con l'obbligo di mantenere 600 dipendenti e vari automezzi e motomezzi.

Col nuovo contratto la Società appaltatrice assume l'obbligo, fra l'altro, di tenere adibito al servizio un numero di auto e moto mezzi tre volte superiori a quello stabilito nel precedente contratto, nonché n. 1.060 dipendenti. E' inclusa la pulizia del nuovo Palazzo di Giustizia e la lotta contro le mosche.

Il canone annuo è previsto in L. 1 650 000 000, da liquidarsi in 12 rate mensili partecipate.

Come si è detto, la procedura seguita per il contratto di proroga in esame è stata quella della *trattativa privata*

L'argomento venne diffusamente discusso attraverso ripetuti ed ampi interventi da parte dei Consiglieri della maggioranza e della minoranza. La Commissione provinciale di controllo, sotto il profilo della legittimità e del merito, non ha avuto rilievi da muovere.

Per altro, la Commissione ispettiva non può fare a meno di osservare che nel rinnovo del contratto Vaselli si è mancato di tener presente il disposto del secondo comma dell'art. 95 sull'Ordinamento amministrativo degli enti locali.

Trattasi, infatti, di un servizio di entità rilevante, il cui onere per l'Amministrazione comunale, nel novennio di validità del contratto, si aggirerà sul 30 miliardi circa.

A tutela degli interessi della civica azienda, si sarebbe potuto tentare l'esperimento della licitazione privata fra imprese idonee ed attrezzate, dopo aver soddisfatto eventuali pretese della ditta in ordine alla precedente gestione, nella speranza che una gara avesse potuto dare risultati più favorevoli.

TRANSAZIONE E PROROGA DELL'APPALTO NOVENNALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E FOGNE DEL COMUNE DI PALERMO - DITTA ARTURO CASSINA

La Giunta municipale con atto dell'8 settembre 1962, n 2530, deliberò la proroga del contratto in oggetto, la Commissione provinciale di controllo, con suo provvedimento del 28 stesso mese, n. 15659 18822 non riscontrò né vizi di legittimità né motivi di merito per chiederne il riesame

Il costo medio del servizio si aggira sulle lire 1 300 000 000

La procedura seguita per la proroga dell'appalto è stata quella della trattativa privata, in via transattiva.

La ditta Cassina infatti aveva chiesto, prima della stipulazione del contratto e a titolo di risarcimento danni, la somma di un miliardo e 27 milioni per vari indennizzi non pagati.

In merito alle richieste avanzate dalla Cassina, la Direzione dell'Ufficio tecnico comunale con apposita relazione del 13 luglio 1962, conclude « che i motivi delle pretese della Cassina siano infondati, per cui esprime il parere che le somme richieste non sono dovute ».

Inoltre il Collegio di difesa del Comune, richiesto dell'avviso sulle pretese della Cassina ha messo in risalto, nella seduta del 17 luglio 1962, che l'Impresa ha avanzato « delle pretese che non hanno alcun serio fondamento .. e che la Cassina possa vantare dei crediti ma in misura ben diversa da quelli evidenziati .. Ciò non significa che non possa sorgere una controversia (arbitrato), nella quale il Comune potrebbe essere parzialmente soccombente Grosso modo le cifre impostate dalla Cassina dovrebbero comunque ridursi a meno della metà ».

Nonostante questi pareri dei due organi interni della pubblica Amministrazione, che hanno valutato, sia pure con diverse conclusioni, le richieste della Cassina, il Consiglio comunale ha ritenuto, al fine di evitare una controversia di dubbio esito, di deliberare, transattivamente, la proroga dell'appalto del pubblico servizio, con la rinunzia della Cassina a tutte le richieste avanzate per indennizzi vari.

Per competenza di indagini e di valutazione, si pone in evidenza che, a seguito di licitazione privata, l'appalto di tale servizio ebbe luogo con contratto n 633 di Rep in data 7 settembre 1938, e da quell'epoca ben lontana venne sempre confermato alla stessa ditta.

A questo punto, non si può tacere che la Commissione ispettiva ha ricevuto, da parte della Federazione Provinciale comunista di Palermo con lettera n. 235 64 del 3 gennaio 1964, una copia del ricorso prodotto dai Consiglieri comunali di quel partito al Consiglio di giustizia amministrativa in merito alla proroga deliberata.

Sembra che tale ricorso sia stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse personale e diretto da parte dei proponenti.

E' opportuno mettere in rilievo che nelle due sedute consiliari, quella di proroga del contratto e quella di ratifica dell'atto adottato dalla Giunta municipale, la questione è stata molto approfondita con ampi e vari interventi di consiglieri della maggioranza e della minoranza, e che, a seguito della vivace dettagliata discussione, il Consiglio comunale, con 44 voti favorevoli e 9 contrari, ha ratificato la proroga dell'appalto.

APPALTO DEL SERVIZIO GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO - SOCIETA' TREZZA

La Commissione ispettiva ha ritenuto opportuno, inoltre, portare il suo esame all'appalto indicato in oggetto, per la particolarità della procedura seguita nella concessione di proroga dell'appalto stesso.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 1121 del 30 agosto 1949 venne indetta la licitazione privata per il conferimento del servizio gestione imposte di consumo, aggiudicato alla Società Trezza, di Verona, con contratto n. 289 del 24 luglio 1950.

L'appalto scadeva il 31 dicembre 1955. Era garantito un minimo netto di L. 640.000.000, con l'aggio dell'11,50% sulle prime L. 750.000.000 di introito lordo, e del 6% sull'introito lordo eccedente le L. 750.000.000 e fino a L. 900.000.000; l'8% sui maggiori introiti, fino a L. 1 miliardo 100.000.000 e il 10% sugli introiti eccedenti le L. 1 miliardo 100.000.000.

In questi anni il servizio di riscossione delle imposte di consumo è stato confermato alla Società Trezza, sempre mediante proroghe e deliberate dal Comune, o disposte per legge.

Seguono i prospetti relativi alle proroghe dei contratti dal 1956 al 1963.

Con la deliberazione della Giunta municipale 21 dicembre 1963, n 3654 ter, tuttora in corso di esame presso la Commissione provinciale di controllo, si prende atto della proroga per legge e si unifica l'aggio di riscossione, determinandolo nella misura unica, del 37,20% a seguito del riconoscimento alla Società della spesa complessiva annua per la gestione del servizio di L. 1.010.606.311.

Il personale, di nomina comunale e quello alle dipendenze della Società, nel 1958 ammontava a 450 unità: laddove alla fine del 1963 si è ridotto a n. 315 unità.

Sfugge ai compiti affidati a questa Commissione ogni valutazione in merito a questa deliberazione, relativamente al costo del servizio e quindi alla misura dell'aggio.

Balza negativamente l'atteggiamento della pubblica Amministrazione per il fatto che sia stata dal 1957 in poi, lasciata alla stessa Società appaltatrice la riscossione di un così importante servizio, che costituisce una fonte rilevante di entrata per il bilancio dell'Ente.

Alla fine dell'esercizio 1956, dopo un accurato studio degli elementi essenziali statisticamente desunti dai dati obiettivi raccolti, s'imponeva, nell'interesse della civica Azienda, una licitazione privata fra ditte idonee assuntrici dello stesso servizio nei Comuni capoluoghi di provincia.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

La terza parte è dedicata alle licenze di commercio per il rilascio delle quali « la commissione ha potuto riscontrare la regolarità delle procedure ». Infine la commissione ha esaminato le concessioni amministrative

CONCESSIONI PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Le richieste di concessione per impianti di distributori pervenute alla direzione della Polizia Urbana da parte di privati o di società — nel periodo che corre dal 1957 al 1963 — sono state, secondo la dichiarazione del Direttore di P.U., n 1.050.

La Commissione ispettiva ha preso in esame tutte le pratiche dei privati ed alcune fra quelle delle principali società pervenute all'Ufficio nel periodo di tempo sopra ricordato, ne ha riscontrato la regolarità formale.

Tuttavia, la Commissione non può fare a meno di rilevare che il sistema di tenuta di reparto addetto a questo servizio non è apparso del tutto rispondente alle normali prescrizioni di conservazione degli atti, sussistendo una disarticolata e macchinosa congerie di registri e di quaderni dai quali non è stata agevole una pronta, sistematica rilevazione dei fascicoli stessi.

In sostanza, la tenuta e la conservazione degli atti, almeno per la parte che riguarda la concessione degli impianti, è risultata improntata a criteri personali ed a sistemi empirici, che dovrebbero essere evitati nell'organizzazione di un Ufficio pubblico.

Altro rilievo può essere fatto per quanto riguarda lo svolgimento delle pratiche. Infatti, il reparto competente nella materia non cura di sollecitare gli adempimenti degli altri Uffici comunali interessati nell'espletamento delle pratiche.

Secondo dichiarazioni della dirigente del reparto, tale inerzia si giustifica con l'insufficienza del personale addetto: al servizio, infatti, è destinata soltanto una applicata principale (capo del reparto) con l'aiuto saltuario di un impiegato d'ordine.

Avviene così che normalmente le pratiche sono ravviate esclusivamente a seguito del personale intervenuto degli interessati.

La Commissione ispettiva, inoltre, ha rilevato che la Giunta municipale, nella seduta del 17 settembre 1958 stabilì ad unanimità che le istanze di nuovi impianti dovessero essere rimesse al Sindaco, prima dei pareri delle varie Commissioni, per la preventiva autorizzazione della Giunta comunale.

Risulta che dall'ottobre 1958 al marzo 1960 sono state inoltrate dalla Amministrazione alla Direzione P.U. n. 142 richieste contro le 525 domande avanzate negli anni 1958, 1959 e 1960.

Soltanto nell'aprile del 1960, il Sindaco del tempo ritenne di dover sbloccare tutte le richieste.

Tale sospensione, ad avviso del Direttore dell'Ufficio di P.U., fu determinata dalla opportunità di infrenare le sempre crescenti richieste di installazioni di impianti.

Peraltro, già in precedenza, la Direzione della P. U. aveva ritenuto opportuno, sospendere ogni determinazione sulle richieste di concessioni che ricadessero nell'ambito di un prestabilito « perimetro » del centro cittadino. Tale decisione fu presa dalla Commissione tecnica speciale nella seduta del 25 giugno 1954.

Fu tenuta presente, in quella circostanza, una circolare prefettizia del 7 aprile 1954, numero 25896, con la quale si richiama appunto l'attenzione degli Organi competenti sulla necessità di una maggiore oculatezza nelle decisioni relative alle concessioni di distributori di carburanti ed in considerazione che nelle zone interne della Città era, in quel tempo, raggiunto il limite di saturazione in rapporto al traffico ed al rifornimento dei veicoli.

Tale principio fu tenuto fermo fino al 1958; da tale data il nuovo Assessore alla P.U. non ritenne doversi più uniformare al suddetto parere della Commissione speciale.

Si deve ancora ricordare che non risultano stipulate, presso la Sezione contratti del Comune, convenzioni per concessione di suolo pubblico per impianti distributori carburanti. Pertanto, le concessioni in materia restano disciplinate unicamente dalle deliberazioni della Giunta municipale, senza che le condizioni previste nel dispositivo delle delibere stesse si concretino in obblighi contrattuali da parte del concessionario.

La mancanza dei contratti rende molto difficile, se non addirittura impossibile, la rilevazione, presso l'Ufficio di P.U. degli impianti di distributori di carburante attualmente in esercizio nel territorio del Comune di Palermo.

Soltanto attraverso le iscrizioni a ruolo per occupazione di suolo pubblico da parte dell'Ufficio tributi del Comune, si è potuto accertare che i distributori di società e dei privati attualmente installati nel territorio comunale sono 177, di cui n. 171 di società e n. 6 di privati.

Esaminati i verbali della Commissione speciale, si è rilevato che l'ultima seduta è stata tenuta il giorno 16 marzo 1963 e che dal giorno 10 gennaio 1962 i verbali stessi sono privi della firma dell'Assessore presidente.

CONCESSIONI PERMANENTI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le domande per occupazione permanente di suolo pubblico riguardano la costruzione di chioschi stabilmente ancorati al suolo. La materia è trattata dal « reparto occupazione suolo pubblico » della Direzione della polizia urbana, nonché degli uffici dei lavori pubblici, dei servizi tributari, della Sezione contratti e della Ragioneria

Si tratta per la maggior parte di chioschi per la vendita al pubblico di bevande non alcoliche e di qualche rivendita di generi di monopolio.

A tale proposito è da osservare che soltanto dal 1960 si procede alla stipula dei contratti. Prima di tale data, dopo l'approvazione della delibera, la pratica veniva definita dagli uffici della P.U., tributario e dei LL.PP., ciascuno per la parte di propria competenza.

La durata della concessione a carattere permanente è stabilita — di solito — in sei anni, termine che viene rinnovato tacitamente, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Per le concessioni contrassegnate nell'elenco al nome di: *a)* Musacchia Ninfa; *b)* Pianelli Sambrina; *c)* Di Maio Francesco, non esistono contratti, per